



**COMUNE di CUTIGLIANO**  
**Prov. di Pistoia**

**PIANO QUINQUENNALE**  
**PER IL COMMERCIO**  
**SU AREE PUBBLICHE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 2/07/2008*

## PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

### 1 – IL QUADRO NORMATIVO

La prima definizione di “*commercio su aree pubbliche*”, che ha sostituito la vecchia dizione “*commercio ambulante*”, è stata data con il c.d. Decreto Bersani, D.Lgs.31/3/1998 n.114, che affidava alle Regioni il compito di emanare norme relative alle modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

La Regione Toscana, in attuazione di detto decreto, promulgò la L.R. n.9 del 3/3/1999 che dettava le linee guida ai Comuni per regolamentare questo settore, attraverso la predisposizione di un Piano per il commercio sulle aree pubbliche.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia del commercio al dettaglio appartiene alla legislazione esclusiva della Regione, non rientrando fra le materie di cui ai commi 2 e 3 dell'art.117 Cost. nuovo stile, pertanto nel 2003 la Regione Toscana con la L.R. 4 febbraio 2003 n.10 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.4 giugno 2003 n.29/R, disciplinò interamente le modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

La materia è oggi interamente disciplinata dalla L.R. 10 febbraio 2005, n. 28, con le modifiche apportate dalla L.R. n. 34 del 5/06/2007, in vigore dal 1 luglio 2007.

La legge regionale precisa, all'art.29, le definizioni di commercio su area pubblica e di area pubblica (comma 1, lett. A) e lett. B) e, soprattutto, definisce le varie tipologie attraverso le quali a parte il commercio itinerante, può effettuarsi il commercio su aree pubbliche:

- a) **MERCATO:** Per mercato si intende, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti da piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- b) **FIERA:** Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; la partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- c) **FIERA PROMOZIONALE:** Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.
- d) **MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO** Per manifestazione commerciale a carattere straordinario, si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

All'interno di tali tipologie il commercio si svolge su posteggio dato in concessione per dieci anni (mercati e fiere) o per la sola durata della manifestazione (fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario).

Il commercio può altresì svolgersi in posteggi fuori mercato, cioè al di fuori delle tipologie sopra elencate, comunque su aree individuate dal piano comunale, ovvero su aree date in concessione temporanea.

## **2. ANALISI SUL COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI CUTIGLIANO**

Per quanto riguarda la situazione demografica, la realtà turistica, i consumi delle famiglie, la rete distributiva in sede fissa e su aree pubbliche del territorio del Comune di Cutigliano si può fare pieno riferimento allo studio effettuato nel 2004, essendo cambiato poco o nulla in tal senso.

## **3. IL MERCATO SETTIMANALE E I POSTEGGI FUORI MERCATO**

A seguito dell'esperienza degli anni trascorsi dalla stesura del Regolamento, si ritiene necessario apportare modifiche allo svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi fuori mercato.

Il mercato settimanale del Comune che si svolge nei mesi invernali è attualmente strutturato su n. 10 posteggi collocati in Cutigliano Capoluogo di cui 5 (cinque) settore non alimentare, 3 (tre) settore alimentare, 1 (uno) riservato al produttore agricolo e 1 (uno) riservato ai titolari di autorizzazione portatori di handicap, di cui 9 dati in concessione decennale, risulta libero il posteggio riservato ai portatori di handicap. Nei mesi di luglio e agosto il mercato viene spostato a Ponte Sestaione, Piazzale Fabio Danti, ed è strutturato su ulteriori 5 posteggi rispetto al mercato invernale (totale 15 posteggi), di cui solo uno è dato in concessione decennale (totale 10 concessioni).

Pur confermando che resta ferma l'esigenza che nei due mesi estivi il mercato settimanale sia spostato nel Piazzale Fabio Danti, Ponte Sestaione mantenendo gli ulteriori i 5 posteggi, si ritiene necessario effettuare lo spostamento dalla seconda quindicina del mese di luglio, quando effettivamente aumenta in modo notevole l'afflusso turistico su tutto il territorio Comunale, e non solo nel capoluogo, e quindi si impone una localizzazione del mercato anche al servizio delle Frazioni, oltretutto liberando parcheggi e riducendo problemi di viabilità in Cutigliano capoluogo.

Questo comporta la necessità di trovare collocazione nel mercato del capoluogo, nella prima quindicina di luglio, all'unico concessionario di posteggio del mercato estivo, sino alla scadenza della concessione (2012). Al momento della scadenza della suddetta concessione, la stessa sarà rinnovata per il periodo 15 luglio – 31 agosto.

La soppressione di posteggi nel caso di problematiche di accesso, fermo restando i diritti dei concessionari, può essere disposta con deliberazione di giunta comunale.

Per quanto riguarda i posteggi fuori mercato, si ritiene di dover mantenere i 6 (sei) posteggi fuori mercato al servizio delle frazioni, ripristinando il posteggio di Via Cantamaggio (Ex Macelli), presente nel vecchio piano del 1999, eliminato poi in sede di stesura del Regolamento del 2004.

Pertanto i posteggi fuori mercato sono i seguenti:

- a) N. 1 posteggio in Via Cantamaggio (Ex Macelli);
- b) N. 1 posteggio Casotti di Cutigliano ( Piazzale F. Danti);
- c) N. 1 posteggio a Pian di Novello (Parcheggio antistante Albergo La Villa);
- d) N. 2 posteggi a Pianosinatico (Parcheggio di fronte al Campeggio Neve e Sole);
- e) N.2 posteggi a Pian degli Ontani (V.le Beatrice).

Si ritiene opportuno procedere alla concessione decennale dei posteggi fuori mercato mediante un "bando aperto", cioè senza termini per la presentazione delle domande, assegnando i posteggi ai richiedenti sulla sola base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda; in pratica, fissati i limiti per le concessioni, con particolare riferimento ai periodi stagionali, si procede alla assegnazione man mano che le domande vengono presentate, valutando solo il possesso dei requisiti del richiedente, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In caso di domande presentate al protocollo contestualmente, nello stesso giorno, si procede ai sensi dell'art. 22 del regolamento in allegato.

In tal modo si rispetta il generale principio dell'evidenza pubblica, ma si razionalizza e velocizza l'assegnazione dei posteggi.

#### **4 – LE FIERE E LE FIERE PROMOZIONALI**

La distinzione fra le due diverse tipologie di manifestazione, ancorché tutte manifestazioni tendenti a stimolare riunioni straordinarie di persone, è ben illustrata dall'art 37 della L.R.28/2005 e si sostanzia nel fatto che la fiera è manifestazione esclusivamente commerciale e, come tale, riservata agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, mentre le fiere promozionali, ancorché di carattere commerciale, hanno il fine specifico di promuovere e valorizzare le varie realtà locali e, come tali, sono aperte anche alla partecipazione di imprenditori individuali o di società di persone iscritte nel registro delle imprese, ai piccoli imprenditori agricoli, agli artigiani e ai produttori agricoli non professionali, categorie alle quali si possono poi aggiungere anche quei soggetti che, non sono assoggettati all'autorizzazione al commercio, o comunque soggetti che esercitano attività di vendita solo occasionalmente ed in modo non professionale ( fra i quali possono rientrare i soggetti di cui alle lett. i) dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 28/2005 - chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico), nonché le Associazioni locali senza scopo di lucro, che svolgono attività di promozione del territorio.

Dalla lettura della legge appare evidente che le fiere promozionali, ancorché aperte anche ad altri operatori, dovranno avere quindi almeno una quota riservata agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche, quota che può essere fissata dal piano in relazione ad ogni singola manifestazione. In pratica non è ammissibile una "fiera promozionale" riservata ad imprenditori individuali o società di persone.

Il precedente piano comunale individuava 9 manifestazioni, due a carattere fieristico (le fiere della prima domenica di luglio e della prima domenica di settembre), 6 a carattere promozionale (Festa dei pastori del Melo – Naturalmenteinsieme – Sagraestiva di Pianosinatico – Sagra di Mezz'estate – Rassegna Micologica – Rassegna della Castanicoltura ) e una a carattere promozionale riservata (Rassegna della pastorizia).

Per quanto concerne le fiere si ritiene di dover confermare le due fiere della prima domenica di luglio e della prima domenica di settembre, ormai consolidate da tempo.

Per quanto concerne invece le fiere promozionali, a seguito della riuscita della sperimentazione di tre edizioni (2005/2006/2007), si ritiene di dover aggiungere al calendario (calendario e relativa struttura come precisati al successivo punto 5), la Fiera Promozionale denominata "Natale Slow".

Dalla lettura della legge si evince senza dubbio che non è più possibile riservare una fiera promozionale, cioè quella nella quale era ammessa solo la partecipazione dei piccoli imprenditori agricoli, degli artigiani e dei produttori agricoli non professionali, pertanto la Rassegna della Pastorizia, l'unica nel precedente piano definita come "riservata", non sarà inserita nel nuovo piano in quanto non più corrispondente a quanto richiesto dalla nuova normativa.

Per quanto riguarda invece la Festa dei Pastori del Melo, la Sagraestiva di Pianosinatico e Naturalmente Insieme si ritiene opportuno eliminarle dal presente piano in quanto l'organizzazione e gestione delle suddette manifestazioni è sempre stata affidata, tramite convenzione, ad Associazioni.

#### **5 – IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI**

Il presente articolo, oltre ad evidenziare il calendario delle manifestazioni e la loro tipologia, ne delinea anche le località di svolgimento e la struttura dei posteggi, struttura evidenziata nelle

planimetrie allegate al presente piano. La Giunta comunale, con proprie deliberazioni e nel rispetto del presente piano e del regolamento allegato “A”, può dettare discipline di dettaglio e di indirizzo per la migliore riuscita di ogni singola manifestazione compresa nel calendario di cui al presente articolo.

## 5.1 MERCATO SETTIMANALE

- Cadenza: settimanale
- Giorno di svolgimento: martedì
- Ubicazione: Cutigliano capoluogo (Piazza Catilina – Via Costituzione – Via Garibaldi): dal 1 gennaio al 15 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre. Piazzale Fabio Danti, Ponte Sestaione dal 16 Luglio al 31 agosto.
- Superficie complessiva del mercato: mq. 650 periodo invernale (Piazza Catilina, Piazza Migliarina -Via Garibaldi e Via Costituzione), mq 2400 Luglio e Agosto ( Piazzale Fabio Danti)
- Totale dei posteggi per Cutigliano capoluogo : n. 11 (di cui uno sino al 2012) : n. 3 riservati al settore alimentare, di cui 2 ai prodotti ortofrutticoli e 1 ai prodotti ittici, n. 5 riservati al settore non alimentare, n. 1 riservato ai portatori di handicap, n.1 riservato al produttore agricolo e n. 1 non alimentare dal 1 al 15 luglio in Piazza Catilina (fino alla scadenza del 2012) e dal 16 al 31 agosto in piazzale Fabio Danti.  
Totale posteggi Piazzale F. Danti (dal 16 Luglio al 31 Agosto) n. 15: i primi 11 come sopra, gli altri 4 (quattro) aggiunti per il periodo estivo sono riservati alle merceologie non alimentari.
- Merceologie ammesse: tutte
- Soggetti ammessi: titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche, imprenditori individuali e società di persone iscritti al registro imprese, i produttori agricoli ove siano disponibili posteggi riservati per tale attività, i portatori di handicap nonché tutti coloro che intendono ottenere l’autorizzazione/concessione e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Capo II della L.R.28/2005;
- Le caratteristiche del mercato sono evidenziate nelle planimetrie allegate “C”, “C1”, “C2” e “C3”, nella quale sono rappresentate l’ubicazione, i posteggi numerati distinti per alimentare e non alimentare, quelli riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap e quello individuato per il concessionario del mercato estivo;
- Orario di svolgimento: l’orario di vendita obbligatorio è dalle ore 08.30 alle ore 12.00, con facoltà di anticipare la vendita alle ore 08,00 e posticiparla alle ore 12,30. L’accesso all’area di mercato è consentito a partire da mezz’ora prima dell’inizio della vendita. Entro 30 minuti dal termine dell’orario di vendita l’area dovrà essere lasciata completamente sgombra e libera da ogni tipo di rifiuto.
- In caso di situazioni contingenti, con particolare riferimento alla difficoltà di accesso al posto di vendita, stante la particolare conformazione del mercato, il Comando di Polizia può disporre, notificandole agli interessati, particolari regolamentazioni in deroga alla disciplina regolamentare.

## 5.2 FIERA DELLA PRIMA DOMENICA DI LUGLIO

- Cadenza: annuale
- Periodo di svolgimento: prima domenica di luglio
- Ubicazione: Cutigliano capoluogo (piazzale Sant’Antonio, Via Costituzione, parte alta di piazza Catilina, via Roma, piazza Umberto I°, Ponte alla Pallaia di Via Pacioni)

- Totale posteggi n. 44: n. 42 riservati ai titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche di cui n. 11 per il settore alimentare, 31 per il non alimentare e n. 1 riservato ai portatori di handicap e n. 1 riservato ai produttori agricoli,.
- Merceologie ammesse: tutte
  
- Soggetti ammessi: titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche e produttori agricoli;
- Le caratteristiche della fiera sono evidenziate nelle planimetrie allegate “D”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4” e “D5” nella quale sono rappresentate l’ubicazione e i posteggi numerati distinti per alimentare e non alimentare, quelli riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap.
- Orario di svolgimento: l’orario di vendita è dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Entro un’ora dal termine dell’orario di vendita l’area dovrà essere lasciata completamente sgombra libera da ogni tipo di rifiuto.

### **5.3 FIERA PROMOZIONALE “SAGRA DI MEZZ’ESTATE”**

- Cadenza: annuale
- Periodo di svolgimento: 5 giorni nell’ultima decade di agosto
- Ubicazione: Piazzale S. Antonio
- Merceologie ammesse: tutte.
- Soggetti ammessi a partecipare:
  - I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
  - Portatori di handicap;
  - Imprenditori individuali e società di persone iscritti al registro imprese;
  - Produttori agricoli;
  - I Soggetti di cui alla lett. i) dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 28/2005 (chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico)
  - Associazioni senza scopo di lucro;
- Totale posteggi n. 66 : n. 48 posteggi sono ricavati dai box di proprietà comunale, da dare in concessione secondo il prezzo fissato dall’Amministrazione esclusivamente ad imprenditori individuali o società di persone non esercenti il commercio su aree pubbliche iscritti al registro imprese o ad associazioni; n. 18 posteggi su area pubblica di cui n. 8 riservati ai titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche, n. 2 riservati ai produttori agricoli, n. 2 riservati ai portatori di handicap. Il Comune mantiene la possibilità di riservare n. 2 posteggi destinati ad esposizione e vendita a Comuni che intrattengono rapporti di collaborazione e/o scambi di carattere gastronomico-culturale con il Comune o con altri organizzatori della manifestazione. Il Comune, inoltre, si riserva la possibilità di istituire posteggi ulteriori nel centro del paese, facendo riferimento a quelli individuati per le altre manifestazioni.
- Le caratteristiche della fiera promozionale sono evidenziate nella planimetria allegata “E”, nella quale sono rappresentate l’ubicazione e i posteggi distinti per categorie.

- Orario di svolgimento: l'orario di vendita è dalle ore 09.00 alle ore 24.00. Le aree concesse su suolo pubblico e i box dovranno essere restituiti al Comune, completamente liberi, entro e non oltre il termine stabilito di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

#### **5.4 FIERA DELLA PRIMA DOMENICA DI SETTEMBRE**

- Cadenza: annuale
- Periodo di svolgimento: prima domenica di settembre
- Ubicazione: Cutigliano capoluogo (piazzale Sant'Antonio, Via Costituzione, parte alta di Piazza Catilina, Via Roma, Piazza Umberto I°, Ponte alla Pallaia di Via Pacioni)
- Totale posteggi n. 44 : n. 42 riservati ai titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche di cui 10 per il settore alimentare, n. 32 per il non alimentare e n. 1 riservato ai portatori di handicap e n. 1 riservato ai produttori agricoli,.
- Merceologie ammesse: tutte
- Soggetti ammessi : titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche e produttori agricoli;
- Le caratteristiche della fiera sono evidenziate nelle planimetrie allegate "F", "F1", "F2", "F3", "F4" E "F5" nella quale sono rappresentate l'ubicazione e i posteggi numerati distinti per alimentare e non alimentare, quelli riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap.
- Orario di svolgimento: l'orario di vendita è dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita l'area deve essere lasciata completamente sgombra libera da ogni tipo di rifiuto.

#### **5.5 FIERA PROMOZIONALE "RASSEGNA MICOLOGICA"**

- Cadenza: annuale
- Periodo di svolgimento: 2 giorni nella prima quindicina di ottobre, di cui solo il secondo giorno dedicato all'attività di vendita e al percorso gastronomico.
- Ubicazione: Cutigliano capoluogo e precisamente parte alta di Piazza Catilina, Via Roma, Piazza Umberto I°, Via Pacioni (tratto zona pedonale), Piazza Ferrucci.
- Soggetti ammessi a partecipare:
  - I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
  - Portatori di handicap;
  - Imprenditori individuali e società di persone iscritti al registro imprese;
  - Produttori agricoli;
  - I Soggetti di cui alla lett. i) dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 28/2005 (chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico)
  - Associazioni senza scopo di lucro;
- Totale posteggi n. 27 di cui n. 19 riservati all'esposizione e vendita e n. 8 riservati al percorso gastronomico (somministrazione). Dei posteggi riservati all'esposizione e vendita n. 2 sono riservati ai titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche, n. 1 riservato ai produttori agricoli, n. 1 riservato ai portatori di handicap. Al percorso gastronomico (somministrazione) possono partecipare le associazioni e tutti i pubblici esercizi di somministrazione che ne facciano richiesta, nei limiti dei posti disponibili assegnati secondo le modalità individuate dalla delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 18 comma 9 del regolamento allegato al Piano.

Il Comune mantiene la possibilità di riservare posteggi destinati ad esposizione e vendita a Comuni che intrattengono rapporti di collaborazione e/o scambi di carattere gastronomico-culturale con il Comune o con altri organizzatori della manifestazione.

- Merceologie ammesse: funghi, prodotti del sottobosco ed altri prodotti alimentari tipici, dolciumi, prodotti di piccolo artigianato.
- Le caratteristiche della fiera promozionale sono evidenziate nella planimetria allegata “G”, “G1”, “G2”, “G4” e “G5” nella quale sono rappresentate l’ubicazione, i posteggi riservati all’esposizione e vendita e i posteggi riservati al percorso gastronomico. In aggiunta a questi, nel caso in cui alla manifestazione partecipino esercizi di somministrazione o esercizi di vicinato situati nel centro storico di Cutigliano, gli stessi utilizzeranno l’area di fronte al proprio esercizio.
- Orario di svolgimento: l’orario di vendita è dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Entro un’ora dal termine dell’orario di vendita l’area deve essere lasciata completamente sgombra e libera da ogni tipo di rifiuto.

## **5.6 FIERA PROMOZIONALE “RASSEGNA DELLA CASTANICOLTURA”**

- Cadenza: annuale
- Periodo di svolgimento: ultima domenica di ottobre
- Ubicazione: Cutigliano capoluogo e precisamente parte alta di Piazza Catilina, Via Roma, Piazza Umberto I°, Via Pacioni (tratto zona pedonale), Piazza Ferrucci.
- Soggetti ammessi a partecipare:
  - I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
  - Portatori di handicap;
  - Imprenditori individuali e società di persone iscritti al registro imprese;
  - Produttori agricoli;
  - I Soggetti di cui alla lett. i) dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 28/2005 (chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico)
  - Associazioni senza scopo di lucro;
- Totale posteggi n. 27 di cui n. 19 riservati all’esposizione e vendita e n. 8 riservati alla somministrazione. Dei posteggi riservati all’esposizione e vendita n. 2 sono riservati ai titolari di titolo abilitativi al commercio su aree pubbliche, n. 1 riservato ai produttori agricoli, n. 1 riservato ai portatori di handicap. Per l’assegnazione dei posteggi riservati per la somministrazione, possono partecipare le associazioni e tutti i pubblici esercizi di somministrazione che ne facciano richiesta, nei limiti dei posti disponibili assegnati secondo le modalità individuate dalla delibera di Giunta Comunale di cui all’art. 18 comma 9 del regolamento allegato al Piano.

Il Comune mantiene la possibilità di riservare posteggi destinati ad esposizione e vendita a Comuni che intrattengono rapporti di collaborazione e/o scambi di carattere gastronomico-culturale con il Comune o con altri organizzatori della manifestazione.

- Merceologie ammesse: castagne, prodotti del sottobosco ed altri prodotti tipici, dolciumi, prodotti di piccolo artigianato.
- Le caratteristiche della fiera promozionale sono evidenziate nella planimetria allegata “H”, “H1”, “H2”, “H3”, “H4” e “H5” nella quale sono rappresentate l’ubicazione, i posteggi riservati all’esposizione e vendita e i posteggi riservati alla somministrazione. In aggiunta a questi, nel caso in cui alla manifestazione partecipino esercizi di somministrazione o esercizi di vicinato situati nel centro storico di Cutigliano, gli stessi utilizzeranno l’area di fronte al proprio esercizio.

- Orario di svolgimento: l'orario di vendita è dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita l'area deve essere lasciata completamente sgombra e libera da ogni tipo di rifiuto.

## 5.7 FIERA PROMOZIONALE “NATALESLOW”

- Cadenza: annuale
- Periodo di svolgimento: 8 Dicembre
- Ubicazione: Cutigliano capoluogo e precisamente parte alta di Piazza Catilina, Via Roma, Piazza Umberto I°, Via Pacioni (tratto zona pedonale), Piazza Ferrucci.
- Soggetti ammessi a partecipare:
  - I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
  - Portatori di handicap;
  - Imprenditori individuali e società di persone iscritti al registro imprese;
  - Produttori agricoli;
  - I Soggetti di cui alla lett. i) dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 28/2005 (chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico)
  - Associazioni senza scopo di lucro;

Totale dei posteggi n. 27 : cui n. 21 riservati all'esposizione e vendita e n. 6 riservati alla somministrazione. Dei posteggi riservati all'esposizione e vendita n. 3 sono riservati ai titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche, n. 1 riservato ai produttori agricoli, n. 1 riservato ai portatori di handicap. Per l'assegnazione dei posteggi riservati per la somministrazione, possono partecipare le associazioni e tutti i pubblici esercizi di somministrazione che ne facciano richiesta, nei limiti dei posti disponibili assegnati secondo le modalità individuate dalla delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 18 comma 9 del regolamento allegato al Piano. Il Comune mantiene la possibilità di riservare posteggi destinati ad esposizione e vendita a Comuni che intrattengono rapporti di collaborazione e/o scambi di carattere gastronomico-culturale con il Comune o con altri organizzatori della manifestazione.

- Merceologie ammesse: dolciumi, prodotti tipici in genere, articoli da regalo, articoli natalizi, prodotti di piccolo artigianato.
- Le caratteristiche della fiera promozionale sono evidenziate nella planimetria allegata “ I”, “I1”, “I2”, “I3”, “I4” e “I5” nella quale sono rappresentate l'ubicazione, i posteggi riservati all'esposizione e vendita e i posteggi riservati alla somministrazione. In aggiunta a questi, nel caso in cui alla manifestazione partecipino esercizi di somministrazione o esercizi di vicinato situati nel centro storico di Cutigliano, gli stessi utilizzeranno l'area di fronte al proprio esercizio.
- Orario di svolgimento: l'orario di vendita è dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra e libera da ogni tipo di rifiuto.

## 6 – ULTERIORI MANIFESTAZIONI

Nel rispetto degli indirizzi generali dettati con il presente piano e delle normative di cui al regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è facoltà della Giunta comunale istituire, in via sperimentale, previa concertazione con le associazioni del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, mercati, fiere e fiere promozionali oltre quelli compresi nel calendario di cui al precedente articolo. Ove la sperimentazione dovesse avere risultati positivi e le manifestazioni acquistassero carattere di

stabilità, dovranno essere recepite nel presente piano, mediante procedura di modifica ed aggiornamento dello stesso.

## **7 – POSTEGGI FUORI MERCATO**

Nel territorio del Comune di Cutigliano sono individuati n. 7 posteggi fuori mercato, nelle seguenti zone:

- a) N. 1 Via Cantamaggio (Piazzale Antistante ex Macello)
- b) N. 1 Casotti di Cutigliano (Piazzale F.Danti);
- c) N. 1 Pian di Novello ( parcheggio di fronte all'Albergo La Villa)
- d) N. 2 Pianosinatico (parcheggio di fronte al Campeggio)
- e) N. 2 Pian degli Ontani (V.le Beatrice)

I posteggi fuori mercato, con la disciplina dettata dalla legge regionale e dal regolamento comunale, possono essere assegnati in concessione decennale ai titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche, imprenditori individuali e società di persone iscritti al registro imprese, i produttori agricoli, i portatori di handicap nonché tutti coloro che intendono ottenere l'autorizzazione/concessione e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Capo II della L.R.28/2005.

La concessione può essere effettuata per tutti i giorni della settimana tranne il martedì, giorno di mercato settimanale.

Per i periodi non coperti da concessione decennale, i posteggi fuori mercato possono essere altresì oggetto di concessioni temporanee di posteggio, sempre con l'esclusione della giornata di martedì.

Al di fuori dei posteggi fuori mercato individuati con il presente piano e al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo successivo, non può essere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma diversa da quella itinerante.

## **8 – CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO**

Anche al di fuori dei posteggi individuati con il presente piano, possono essere rilasciate concessioni temporanee di posteggio per l'esercizio di vendita su area pubblica, nei seguenti casi:

- In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, ovvero di iniziative commerciali di specifica tipologia, nonché nell'ambito di svolgimento di particolari manifestazioni e nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, anche in riferimento alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale o, comunque, tali da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone;
- Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- In relazione a determinate specializzazioni merceologiche, ove l'esercizio delle attività risulti compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca;
- In relazione a specifiche richieste ritenute di per sé veicolo di promozione del territorio.

Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio dell'attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti dal Sindaco con proprio decreto compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro prevalente interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o dello stesso Comune. Con apposito provvedimento il Sindaco stabilirà i criteri per la presentazione delle domande e per la relativa assegnazione.

## **9– AREE NELLE QUALI E' VIETATO IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

Il commercio in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale, ad eccezione di tutte le vie del centro abitato di Cutigliano capoluogo.

Il regolamento disciplinerà gli ulteriori casi nei quali può essere vietato, per periodi o zone determinati, il commercio in forma itinerante.

**ALLEGATO “A”**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE**

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche nel territorio del Comune di Cutigliano, ai sensi dell'art. 40 del Capo V della Legge Regionale 10 Febbraio 2005, n. 28 *“Codice del Commercio. Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*, così come modificato dalla L.R. 5 giugno 2007 n. 34.
2. Il regolamento, unitamente al Piano quinquennale del commercio su aree pubbliche, di cui costituisce allegato, è il corpo normativo comunale di riferimento per la programmazione e disciplina dell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il piano e l'allegato regolamento hanno validità quinquennale a far data dalla loro esecutività e possono essere aggiornati, modificati o integrati anche prima della loro naturale scadenza. Dopo la scadenza continuano comunque ad applicarsi le norme del presente regolamento e del piano comunale, fino all'approvazione della nuova normativa.

#### **ART.2 – DEFINIZIONI**

1. Per quanto concerne le definizioni relative all'attività di commercio su aree pubbliche, si fa pieno riferimento all'art. 29 del Capo V della L.R.28/2005.
2. Oltre alle definizioni di cui al comma precedente si intende per:

- SPUNTA: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari di concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- SPUNTISTA: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore concessionario e non ancora assegnato.

### **ART.3 – FINALITA' E CRITERI DI INDIRIZZO**

1. Il presente regolamento, in aderenza alle prescrizioni del Capo V della L.R.28/2005, persegue e si attiene alle seguenti finalità ed indirizzi generali:
  - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
  - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alle possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
  - d) Il pluralismo e l'equilibrio fra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese;
  - e) La valorizzazione e la salvaguardia dell'equilibrio del servizio commerciale nel territorio comunale, anche nella considerazione della particolare struttura di un comune montano;
  - f) L'integrazione fra commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, attività artigianali, agricole e produttive in genere, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali locali.

### **ART.4 – COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate dal presente regolamento, spetta all'Amministrazione comunale, che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. In particolare la gestione del piano comunale e del regolamento sono demandati al Servizio Affari Generali e al Dipendente U.O. SUAP e Sviluppo Economico, l'attività di vigilanza e controllo sul territorio e i procedimenti sanzionatori, sono demandati al Servizio di Polizia Municipale.

### **ART.5 – LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI**

1. Il Comune organizza e gestisce direttamente i mercati settimanali, i posteggi fuori mercato e le fiere.
2. Il Comune ha facoltà di affidare l'organizzazione e gestione delle fiere promozionali e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, anche a trattativa privata diretta, a consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche o di produttori, ad associazioni di categoria o ad associazioni senza scopo di lucro, sia locali che non, che abbiano come finalità statutariamente previste, la valorizzazione e promozione delle realtà locali, delle attività culturali, sportive o ricreative.
3. Ove il comune intenda affidare l'organizzazione delle fiere promozionali o manifestazioni commerciali a carattere straordinario a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma o ad imprese a carattere commerciale, dovrà procedere secondo il Regolamento comunale dei contratti.

4. Per organizzazione e gestione si intende ogni attività inerente la manifestazione, ivi compresa l'individuazione degli espositori e/o commercianti, fermo restando il rispetto delle caratteristiche della manifestazione, dei soggetti ammissibili, delle priorità nell'ammissione e del numero di posteggi, come individuati nel piano comunale e nel presente regolamento. In ogni caso i rapporti fra comune e soggetto organizzatore dovranno essere regolati da atto scritto, nel quale siano dettagliatamente specificati i reciproci impegni ed oneri. Con lo stesso atto il Comune rilascia autorizzazione/concessione della totalità dei posteggi al soggetto organizzatore.
5. Per le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario direttamente gestite dal Comune, la autorizzazione/concessione potrà essere rilasciata con un unico atto, cumulativamente per tutti i partecipanti.

#### **ART.6 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E DELEGA**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere effettuata da soggetti, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Capo II della L.R.28/2005, secondo le tipologie di cui all'art. 30 Capo V della L.R.28/2005, secondo le modalità di cui all'art. 31 della citata legge e del presente regolamento.
2. L'attività, di norma, deve essere esercitata dal titolare del titolo abilitativo ovvero, in caso di società, da uno dei soci.
3. Ai sensi dell'art. 39 Capo V della L.R.28/2005, in caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito a dipendenti e collaboratori. Si intendono per dipendenti tutte le forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro che concretino la fattispecie di lavoro dipendente, e per collaboratori, tutte le forme comunque disciplinate dalla legislazione sul lavoro o collaborazione nell'impresa. E' esclusa ogni altra forma di collaborazione, ed in particolare l'associazione in partecipazione di cui agli artt.2549 e seguenti del codice civile, non essendo riconducibile né alla collaborazione né al lavoro dipendente.
4. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve obbligatoriamente essere esibita su richiesta del personale comunale incaricato dell'attività di vigilanza e controllo.

#### **ART.7 – TRASFERIMENTI**

1. Ai sensi dell'art. 40 comma 7 del Capo V della L.R.28/2005, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede o modificare l'assetto dei mercati, dei posteggi fuori mercato, delle fiere e delle fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Prima di effettuare lo spostamento o le modifiche di assetto delle manifestazioni il Comune deve obbligatoriamente sentire le organizzazioni e associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 del Capo V della L.R.28/2005, concertando con le stesse congrui termini per la nuova collocazione o assetto. I termini non possono comunque superare i dodici mesi dall'inizio della concertazione.
3. Resta comunque salva la facoltà del Sindaco, avvalendosi dei poteri di cui all'art.54 comma 3 del T.U.E.L.267/2000, di trasferire o modificare temporaneamente mercati, posteggi fuori mercato, fiere o fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, in caso di emergenze o circostanze straordinarie debitamente motivate.

#### **ART.8 – LE CONCESSIONI**

1. Le concessioni di posteggio nei mercati, fuori mercato o nelle fiere, hanno validità di dieci anni dalla data del rilascio e sono tacitamente rinnovate alla scadenza, salvo disdetta da notificarsi al concessionario da parte del Comune, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione stessa. Le concessioni per le fiere promozionali e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario hanno durata limitata al periodo di svolgimento della fiera stessa.
2. Il mancato rinnovo della concessione può essere disposto esclusivamente per soppressione del mercato e di singoli posteggi, del posteggio fuori mercato o della fiera o di singoli posteggi a seguito di revisione del piano quinquennale per il commercio su aree pubbliche e previa consultazione delle categorie e associazioni ai sensi di legge.
3. La concessione di posteggio, salvi i casi di decadenza espressamente previsti dall'art 108 del Capo XIV della L.R.28/2005, non può essere revocata prima della sua naturale scadenza. Nel caso di soppressione di manifestazioni o posteggi, ai concessionari dovrà essere assegnata nuova idonea collocazione almeno fino alla scadenza naturale della concessione, tenuto conto, per quanto possibile, delle scelte dell'operatore.

#### **ART.9 – NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni destinati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione dei banchi di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,5 e non possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione. E' tuttavia tollerata una sporgenza dallo spazio in concessione di non più di cm. 50, sempre che tale sporgenza non crei alcun genere di intralcio o impedimento o non vada ad invadere lo spazio di altri concessionari.
3. E' vietata la vendita mediante "illustrazione della merce" o l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e simili, a condizione che il volume sia contenuto in limiti tali da non recare disturbo all'utenza o agli stessi operatori.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore quali maltempo o gravi malori, sarà considerato assente a tutti gli effetti. In particolare l'operatore è considerato assente ove non sia sul posto di lavoro entro l'orario fissato per l'inizio della vendita o ove abbandoni il posteggio prima dell'orario fissato per il termine della vendita. Eventuali certificati medici o, comunque, comunicazioni tendenti a comprovare l'assenza giustificata, devono essere presentati al Comune entro 10 giorni dallo svolgimento del mercato o fiera. Oltre tale termine la comunicazione è irricevibile e l'operatore sarà considerato assente.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'assegnazione agli spuntisti viene effettuata immediatamente dopo l'ora di inizio vendita per i posteggi che, a quel momento, risultino non occupati dai concessionari. Ove il concessionario si presenti in ritardo, non può essere ammesso alla vendita, salvo che il posteggio, dopo l'assegnazione agli spuntisti, sia rimasto libero. In ogni caso il concessionario che si presenti in ritardo è comunque considerato assente, salvo cause di forza maggiore.
6. Nell'esercizio dell'attività di vendita gli operatori sono comunque sempre tenuti al rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, dai regolamenti o dalle ordinanze in materia igienico sanitaria, pubblicità dei prezzi, pubblicità dei prezzi per unità di misura e, in genere, a tutte le normative a tutela dei consumatori e della trasparenza del mercato.
7. Una volta terminata l'attività di vendita, gli operatori sono obbligati ad eliminare dai posteggi in concessione ogni tipo di rifiuto, conferendolo negli appositi cassonetti della nettezza. Il posteggio deve essere lasciato completamente sgombro e pulito.
8. Gli operatori dovranno rispettare gli orari di vendita così come stabiliti nel Piano all'art. 5.

## **ART.10 – LOCALIZZAZIONI**

1. Per le localizzazioni, la struttura, i periodi ed orari di svolgimento dei mercati, dei posteggi fuori mercato, delle fiere e delle fiere promozionali, si fa riferimento al calendario delle manifestazioni e all'individuazione dei posteggi fuori mercato di cui al piano quinquennale comunale.

## **TITOLO II**

### **I MERCATI**

## **ART.11 – NORME DI FUNZIONAMENTO**

1. Il mercato è gestito direttamente dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei relativi servizi.
2. Qualora il mercato settimanale ricada in giornata festiva, il suo svolgimento è comunque consentito nella stessa giornata.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è reso noto il calendario dei mercati settimanali anticipati o posticipati e dell'esercizio dell'attività nelle giornate domenicali e festive, per l'anno successivo.

## **ART.12 – ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI**

1. L'assegnazione decennale dei posteggi al mercato viene effettuata mediante contestuale rilascio di autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche e concessione decennale di posteggio.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione/concessione il Comune predispone apposito bando pubblico, che deve necessariamente contenere:
  - a) I soggetti ammessi a partecipare al bando: sono ammessi a partecipare al bando i titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche, imprenditori individuali e società di persone iscritti al registro imprese, i produttori agricoli ove siano disponibili posteggi riservati per tale attività, i portatori di handicap nonché tutti coloro che intendono ottenere l'autorizzazione/concessione e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Capo II della L.R.28/2005;
  - b) L'indicazione della località, del numero e delle caratteristiche dei posteggi da assegnare in concessione, con la specificazione se trattasi di mercato esistente o di mercato di nuova istituzione;
  - c) L'elenco dei posteggi riservati ai portatori di handicap e di quelli eventualmente riservati ai produttori agricoli, e ai soggetti di cui alla L.R. 27/1993, così come modificata dalla L.R. N. 87/1995;
  - d) L'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche richieste nel mercato o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari;
  - e) Il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande;
  - f) Il nominativo del responsabile del procedimento e le indicazioni relative all'ufficio a cui i richiedenti possono rivolgersi per ottenere informazioni;
  - g) Le informazioni relative al trattamento dei dati personali.
3. Al bando deve essere allegato il modello a cui i richiedenti devono attenersi per la presentazione della domanda, completo delle dichiarazioni che gli stessi devono rendere ai

fini dell'inserimento in graduatoria. In particolare la domanda deve necessariamente contenere:

- a) Le generalità complete del soggetto richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza in caso di imprenditore individuale, ovvero, in caso di società di persone, esatta ragione sociale e sede legale);
  - b) Il codice fiscale;
  - c) Gli estremi della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, se già in possesso del richiedente ovvero, se il richiedente non ne sia ancora in possesso, la dichiarazione di possedere i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Capo II della L.R.28/2005 per l'esercizio dell'attività;
  - d) L'attestazione relativa all'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente di iscrizione al registro delle Imprese;
  - e) Il numero delle presenze al mercato, ove effettuate;
  - f) Il settore merceologico (alimentare o non alimentare) per il quale si richiede la concessione, con l'eventuale indicazione della merceologia specifica per i posti che il bando riserva a particolari settori merceologici;
  - g) La qualità di produttore agricolo, di portatore di handicap o di soggetto di cui alla L.R. 27/1993, così come modificata dalla L.R. N. 87/1995 per i posteggi riservati a tali categorie;
  - h) L'indicazione del numero del posteggio scelto in ordine di preferenza.
  - i) La sottoscrizione della domanda, per esteso e leggibile, del soggetto richiedente.
  - j) Fotocopia carta di identità ( o documento equipollente) in corso di validità del soggetto richiedente.
4. Le domande prive delle indicazioni e requisiti di cui alle lett. a), b) ed i) del comma precedente sono irricevibili e, pertanto, comportano l'automatica esclusione dalla graduatoria. Per le altre dichiarazioni eventualmente mancanti, il competente ufficio comunale, ove necessario, può richiedere integrazione nei termini fissati dallo stesso ufficio, da considerarsi perentori; ove le integrazioni non pervengano nei termini indicati, il richiedente è escluso dalla graduatoria.
  5. L'estratto del bando, con l'indicazione del mercato, del numero e del tipo dei posteggi disponibili, dei termini e modalità di presentazione delle domande e dell'ufficio a cui rivolgersi, deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
  6. Il bando integrale, con l'allegato modello di domanda, deve essere pubblicato, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T., all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale e deve rimanervi per almeno 15 giorni consecutivi. Copia del bando ed allegato modello di domanda deve essere inviato alle associazioni di categoria. Il responsabile del servizio ha facoltà di predisporre ulteriori mezzi per la pubblicizzazione del bando.
  7. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione/concessione decennale di posteggio nel mercato deve essere presentata al Comune a partire dal decimo e fino al trentacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul B.U.R.T. Al fine del calcolo dei termini non si considera il giorno di pubblicazione. I termini sono perentori, pertanto non verranno prese in considerazione le domande presentate prima del decimo giorno né quelle presentate dopo il trentacinquesimo. Nei termini sopra detti le domande devono pervenire al protocollo generale del Comune; le domande possono essere recapitate al Comune con qualunque mezzo a discrezione del richiedente, fermo restando che la scelta del mezzo di presentazione è a totale rischio del richiedente, non assumendosi il Comune nessuna responsabilità per ritardi postali o altri disguidi che facciano pervenire la domanda in ritardo rispetto al termine ultimo fissato o in anticipo rispetto al termine di inizio ricezione. In nessun caso può far fede il timbro postale recante la data di spedizione.

L'ufficio protocollo è obbligato a protocollare quotidianamente ogni domanda comunque pervenuta al Comune, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti.

8. Il responsabile del servizio comunale redige la graduatoria entro i termini fissati dal bando, sulla base della maggiore anzianità di presenze al mercato, valutate ai sensi dell'art. 29 comma 1, lettera i) del Capo V della L.R.28/2005; a parità di presenze nel mercato, il responsabile del servizio tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. Ad ulteriore parità di condizioni, il responsabile del servizio tiene conto della data di presentazione della domanda quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del Comune. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.
9. La graduatoria viene approvata con determinazione del responsabile del servizio e comunicata a tutti i richiedenti a mezzo raccomandata A.R. Nella comunicazione dovrà altresì essere fissato il termine per gli assegnatari per il ritiro dell'autorizzazione/concessione.
10. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il responsabile del servizio rilascia agli operatori le autorizzazioni/concessioni decennali, previo pagamento degli oneri concessori come stabiliti dall'Amministrazione. Ove l'assegnatario non si presenti a ritirare l'autorizzazione/concessione nei termini fissati dal responsabile del servizio con la comunicazione di cui al comma precedente, è considerato rinunciatario e si provvederà al rilascio dell'autorizzazione/concessione scorrendo la graduatoria.
11. La graduatoria ha validità pari alla durata di applicazione del piano comunale, fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione, a sua insindacabile discrezione, di procedere alla assegnazione dei posteggi che dovessero rendersi vacanti, mediante emissione di nuovo bando.
12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni di posteggio riservate ai portatori di handicap.

#### **ART.13 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. La qualità di produttore agricolo deve essere dichiarata dal richiedente all'atto di presentazione della domanda e dimostrata prima del ritiro della concessione di posteggio.
2. E' facoltà del Comune verificare in ogni tempo il perdurare della qualifica di produttore agricolo.
3. L'eventuale perdita della qualifica di produttore agricolo comporta l'immediata revoca della concessione di posteggio, senza alcun diritto di rivalsa, a nessun titolo, da parte del concessionario.

#### **ART.14 – REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE**

1. Ai sensi dell'art. 29 comma 1, lettera i) del Capo V della L.R.28/2005 per presenze nel mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
2. Il Servizio di Polizia Municipale provvederà ad annotare su apposito registro le presenze che l'operatore matura nel mercato, prendendo nota dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Qualora l'operatore, ancorché temporaneamente assegnatario, non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, non si procede alla registrazione della presenza.

4. La graduatoria delle presenze al mercato è pubblica e può essere consultata presso il Comando di P.M. da chiunque vi abbia interesse.

#### **ART.15 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI E NON ASSEGNATI**

1. I posteggi non coperti da concessione o quelli per i quali il concessionario sia assente ai sensi del precedente art.9 comma 4, sono occasionalmente assegnati ad altro operatore.
2. I posteggi riservati non assegnati od occasionalmente liberi, sono prioritariamente assegnati a soggetti aventi gli stessi requisiti, comunque secondo i criteri di cui al comma successivo.
3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Servizio Polizia Municipale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze come registrate secondo le modalità di cui al precedente art. 14. A parità di numero di presenze il posteggio viene assegnato mediante sorteggio.

#### **ART.16 – MERCATI STRAORDINARI**

1. Ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera d) del Capo V della L.R. 28/2005 per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente previsti, senza rassegnaione di posteggi.
2. I mercati straordinari possono essere disposti con decreto del Sindaco, anche su richiesta degli operatori, per situazioni o periodi che determinano un presumibile consistente aumento della domanda, sempreché non interferiscano con altre programmate manifestazioni a carattere commerciale.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari, così come nei mercati anticipati o posticipati, non sono conteggiate, mentre sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

### **TITOLO III**

#### **LE FIERE**

#### **ART.17 – NORMATIVA APPLICABILE**

1. Per quanto concerne l'assegnazione decennale dei posteggi nelle fiere, i posteggi riservati ai produttori agricoli, la registrazione e calcolo del numero delle presenze e l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, si fa riferimento alle corrispondenti norme di cui al precedente titolo II, con le seguenti precisazioni:
  - a) Sono ammessi a partecipare al bando per l'assegnazione di posteggi nelle fiere coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche iscritti al registro delle imprese; sono altresì ammessi i produttori agricoli ove siano previsti posteggi riservati per tale attività;
  - b) Per il calcolo delle presenze ai fini della redazione della graduatoria, si tiene conto, ai sensi dell'art. 29 comma 1, lettera j) del Capo V della L.R.28/2005, delle presenze effettive, intendendosi per esse il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera. Conseguentemente si procederà alla registrazione delle sole presenze effettive;
  - c) Per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, si tiene conto delle sole presenze effettive e, a parità di presenze, si procede mediante sorteggio.

2. E' facoltà del Comune pubblicare un solo bando per l'assegnazione di posteggi sia nel mercato che nelle fiere.

## **TITOLO IV**

### **LE FIERE PROMOZIONALI**

#### **ART.18 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali viene effettuata mediante rilascio di concessione, valida per il solo periodo di svolgimento della fiera promozionale.
2. Al fine del rilascio della concessione, fatta salva la facoltà di avvalersi di quanto previsto al precedente art. 5, il Comune predispone apposito bando pubblico, che deve necessariamente contenere:
  - a) I soggetti ammessi a partecipare al bando: sono ammessi a partecipare al bando: i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche; Imprenditori individuali e società di persone iscritti al registro imprese; i Soggetti di cui alla lett. i) dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 28/2005 (chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico); le Associazioni senza scopo di lucro; i Portatori di handicap; i Produttori agricoli. Il bando dovrà specificare i soggetti ammessi, fra le categorie sopra ricordate, in relazione alla tipologia della fiera promozionale.
  - b) L'indicazione della località, del numero e delle caratteristiche dei posteggi da assegnare in concessione;
  - c) L'elenco dei posteggi eventualmente riservati a determinate categorie;
  - d) L'indicazione delle specializzazioni merceologiche ammesse alla fiera promozionale;
  - e) Il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
  - f) L'eventuale quota di partecipazione dovuta.
  - g) Il nominativo del responsabile del procedimento e le indicazioni relative all'ufficio a cui i richiedenti possono rivolgersi per ottenere informazioni;
  - h) Le informazioni relative al trattamento dei dati personali.
3. Al bando deve essere allegato il modello a cui i richiedenti devono attenersi per la presentazione della domanda, completo delle dichiarazioni che gli stessi devono rendere ai fini dell'inserimento in graduatoria. In particolare la domanda deve necessariamente contenere:
  - a) Le generalità complete del soggetto richiedente;
  - b) Il codice fiscale;
  - c) Nel caso di commercianti su area pubblica, gli estremi della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e, per tutti gli imprenditori, gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo degli artigiani. Per gli altri richiedenti è richiesta la sola dichiarazione relativa alla qualità in base alla quale intendono partecipare alla fiera promozionale;
  - d) Il numero eventuale delle presenze effettive alle precedenti edizioni della fiera promozionale;
  - e) La merceologia specifica per la quale si intende partecipare, in relazione alle merceologie ammesse alla fiera promozionale;
  - f) La qualità di portatore di handicap o di produttore agricolo per i posteggi riservati a tali categorie;
  - g) L'indicazione del numero del posteggio scelto in ordine di preferenza, nell'ambito della categoria di appartenenza.
  - h) La sottoscrizione della domanda, per esteso e leggibile, del soggetto richiedente.

- i) Fotocopia carta di identità ( o documento equipollente) in corso di validità del soggetto richiedente.
4. Le domande prive delle indicazioni e requisiti di cui alle lett. a), b) e h) del precedente comma sono irricevibili e, pertanto, comportano l'automatica esclusione dalla graduatoria. Per le altre dichiarazioni eventualmente mancanti, il competente ufficio comunale, ove necessario, può richiedere integrazione nei termini fissati dallo stesso ufficio, da considerarsi perentori; ove le integrazioni non pervengano nei termini indicati, il richiedente è escluso dalla graduatoria.
  5. Il bando e l'allegato modello di domanda devono essere integralmente pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale per almeno 15 giorni consecutivi. Il responsabile del servizio ha facoltà di predisporre ulteriori mezzi per la pubblicizzazione del bando.
  6. Per le modalità di presentazione delle domande di partecipazione si seguono le procedure di cui al comma 7 del precedente art.12, con decorrenza dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
  7. Il responsabile del servizio comunale redige distinte graduatorie per ciascuna delle categorie individuate dal bando entro i termini fissati dallo stesso, sulla base della maggiore anzianità di presenze alla fiera promozionale, valutate ai sensi dell'art. 29 comma 1, lettera j) del Capo V della L.R.28/2005. A parità di presenze nella fiera promozionale, il responsabile del servizio tiene conto della data di presentazione della domanda quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del Comune. Le domande pervenute al protocollo lo stesso giorno si considerano pervenute contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.
  8. Le graduatorie, complete dell'indicazione del numero del posteggio che verrà assegnato sulla base delle preferenze indicate dai richiedenti, vengono approvate con determinazione del Responsabile del Servizio e comunicate agli interessati per vie brevi.
  9. Entro il termine massimo di 5 giorni dalla comunicazione delle graduatorie, gli interessati dovranno far pervenire la comunicazione di accettazione del posteggio individuato, con l'attestazione del pagamento della quota di partecipazione eventualmente prevista.
  10. Con ulteriore determinazione si procede all'assegnazione/concessione definitiva dei posteggi, ai sensi del precedente art. 5 comma 5.
  11. Per la registrazione delle presenze e per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati si fa riferimento al precedente art.17 comma 1 lett. b) e c).
  12. Le procedure per l'assegnazione dei posteggi alle fiere promozionali di cui al presente regolamento, si intendono riferite ai posteggi individuati per l'esercizio della vendita, a qualunque categoria di operatori siano riferite. Eventuali posteggi individuati per mostre, esposizioni, rassegne gastronomiche o altre attività di carattere promozionale non comportanti esercizio del commercio su aree pubbliche, saranno regolate con deliberazione della Giunta comunale di organizzazione di tali manifestazioni.

#### **ART.19 – NORME COMUNI**

1. E' facoltà del Sindaco individuare, ove possibile ed in aggiunta ai posteggi individuati per le fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, e comunque, nel limite di un posteggio per ogni manifestazione, apposita postazione riservata ad enti o associazioni senza scopo di lucro, per la pubblicità e propaganda relativa alla loro attività e, ove consentito e autorizzato ai sensi di legge, anche per la eventuale raccolta di fondi. Con il provvedimento che individua il posteggio, il Sindaco detta altresì le modalità di assegnazione nel caso di concorrenza di più richieste.

- Il posteggio è concesso in esenzione da ogni onere, tassa o tributo.

- Le modalità di esercizio della pubblicità e della eventuale raccolta di fondi, devono svolgersi in modo da non recare molestia all'utenza; in particolare devono essere evitati modi di contatto con l'utenza insistenti o petulanti, pena l'immediata revoca del posteggio da parte del personale addetto alla vigilanza, a cui è demandato il controllo di tale attività.

2. Le aree di svolgimento dei mercati, fiere e fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario come individuate dal piano comunale, sono interdette al traffico con apposita ordinanza emanata ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della strada. Nello stesso modo è stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in concomitanza con i giorni di svolgimento delle manifestazioni. Gli orari di divieto di transito e sosta, le limitazioni ed esclusioni per gli operatori e quant'altro necessario, sono specificati nell'ordinanza secondo le esigenze delle varie manifestazioni.

## **TITOLO V**

### **I POSTEGGI FUORI MERCATO**

#### **ART.20 – ASSEGNAZIONE DECENNALE**

1. L'assegnazione decennale dei posteggi fuori mercato viene effettuata mediante rilascio di autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche e concessione decennale di posteggio.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e concessione decennale il Comune predispone apposito avviso pubblico, da pubblicarsi all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale, che deve necessariamente contenere:
  - a) I soggetti ammessi a partecipare al bando: sono ammessi a partecipare al bando i titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche, imprenditori individuali e società di persone iscritti al registro imprese, i produttori agricoli ove siano disponibili posteggi riservati per tale attività, i portatori di handicap, nonché tutti coloro che intendono ottenere l'autorizzazione/concessione e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Capo II della L.R.28/2005;
  - b) L'elenco dei posteggi disponibili con l'indicazione, per ogni posteggio, dei periodi non coperti da concessioni in essere;
  - c) Il nominativo del responsabile del procedimento e le indicazioni relative all'ufficio a cui i richiedenti possono rivolgersi per ottenere informazioni;
  - d) Le informazioni relative al trattamento dei dati personali.
3. All'avviso deve essere allegato il modello di domanda a cui i richiedenti devono attenersi, completo delle dichiarazioni che gli stessi devono rendere ai fini dell'ottenimento della concessione. In particolare la domanda deve necessariamente contenere:
  - a) Le generalità complete del soggetto richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza in caso di imprenditore individuale, ovvero, in caso di società di persone, esatta ragione sociale e sede legale);
  - b) Il codice fiscale;
  - c) Gli estremi della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, se già in possesso del richiedente ovvero, se il richiedente non ne sia ancora in possesso, la dichiarazione di possedere i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Capo II della L.R.28/2005 per l'esercizio dell'attività;
  - d) L'attestazione relativa all'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente di iscrizione al registro delle Imprese;
  - e) L'indicazione precisa del posteggio per il quale si richiede la concessione e il periodo di riferimento, nei limiti comunque di cui al successivo articolo;

- f) Il settore merceologico o, comunque, i generi per i quali si intende effettuare la vendita sul posteggio;
  - g) La sottoscrizione della domanda, per esteso e leggibile, del soggetto richiedente.
  - h) Fotocopia carta di identità ( o documento equipollente) in corso di validità del soggetto richiedente.
4. Le domande prive delle indicazioni e requisiti di cui alle lett. a), b), e) ed g) di cui al precedente comma sono irricevibili e, pertanto, sono immediatamente respinte. Per le altre dichiarazioni eventualmente mancanti il competente ufficio comunale, ove necessario, può richiedere integrazione nei termini fissati dallo stesso ufficio, da considerarsi perentori; ove le integrazioni non pervengano nei termini indicati, la domanda viene respinta. Di tale evenienza è informato il richiedente mediante raccomandata A.R.
5. L'avviso pubblico potrà contenere limitazioni per i settori merceologici ammessi ai posteggi fuori mercato

#### **ART.21 – LIMITI DELLE CONCESSIONI**

1. La concessione decennale per i posteggi fuori mercato può essere rilasciata:
  - a) per uno o più giorni della settimana, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) per uno o più giorni della settimana, per periodi stagionali indicati dallo stesso richiedente, comunque non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
2. Si tiene comunque conto degli ulteriori limiti e prescrizioni di cui all'art.7 del piano comunale per il commercio su aree pubbliche.

#### **ART.22 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI ASSEGNAZIONE**

1. La domanda di autorizzazione/concessione decennale di posteggio fuori mercato deve essere presentata al Comune a partire dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio. Le domande possono essere recapitate al Comune con qualunque mezzo a discrezione del richiedente, fermo restando che la scelta del mezzo è a totale rischio del richiedente, non assumendosi il Comune alcuna responsabilità per disguidi di alcun genere. L'unica data che fa fede è quella della ricezione al protocollo generale del Comune.
2. Il competente ufficio esamina le domande man mano che sono ricevute al protocollo generale, in stretto ordine cronologico, e procede all'assegnazione dei posteggi per i periodi richiesti, ove gli stessi siano ancora liberi, agli aventi diritto.
3. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano pervenute contestualmente e, ove riguardino lo stesso posteggio e lo stesso periodo, si osservano i seguenti criteri di priorità, nell'ordine in cui sono elencati:
  - a) vengono esaminate per prime le domande presentate da titolari di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche e, fra esse, a quelle presentate da portatori di handicap;
  - b) viene data preferenza alla maggiore anzianità complessiva, anche per periodi discontinui, di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
  - c) a parità di condizioni si procede mediante sorteggio.

#### **ART.23 – AGGIORNAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO**

1. Il competente ufficio comunale, man mano che vengono rilasciate le concessioni sui posteggi fuori mercato, provvede ad aggiornare l'avviso pubblico, sia all'Albo Pretorio sia sul sito internet, in modo che siano evidenziati i posteggi e i periodi ancora effettivamente disponibili.

### **TITOLO VI**

## **IL COMMERCIO ITINERANTE**

### **ART.24 – ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE**

1. Ai sensi dell'art. 35 del Capo V della L.R.28/2005, l'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività, che deve essere presentata al Comune in cui il richiedente ha la residenza, in caso di imprenditore individuale, o la sede legale, in caso di società di persone, e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La Dichiarazione dovrà contenere:
  - a) Le generalità complete del dichiarante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza in caso di imprenditore individuale, ovvero, in caso di società di persone, esatta ragione sociale e sede legale);
  - b) Il codice fiscale;
  - c) Il settore merceologico, alimentare o non alimentare
  - d) Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Capo II della L.R.28/2005
  - e) La sottoscrizione della dichiarazione, per esteso e leggibile, del dichiarante.
  - f) Fotocopia carta di identità ( o documento equipollente) in corso di validità del soggetto richiedente.
3. La dichiarazione priva delle indicazioni di cui alle lett. a), b) e e) di cui al precedente comma sono irricevibili. Per le altre dichiarazioni eventualmente mancanti, l'Ufficio competente provvederà a richiedere integrazioni all'interessato, dando termini precisi per adempiere. Ove l'interessato non provveda alla suddetta integrazione nei termini indicati, sarà provveduto ad emettere ordinanza, intimando la cessazione immediata dell'attività.
4. La Dichiarazione deve essere recapitata al protocollo generale del Comune con qualunque mezzo, a discrezione del dichiarante, fermo restando che la scelta del mezzo è a totale rischio dello stesso, non assumendosi il Comune alcuna responsabilità per disguidi di alcun genere. L'unica data che fa fede è quella della ricezione al protocollo generale del Comune.

### **ART.25 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, con l'espresso divieto dell'utilizzo di bancarelle o esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. La sosta temporanea è consentita compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo strettamente necessario a servire l'occasionale clientela, dopodiché deve lasciare libera l'area.

### **ART.26 – DIVIETI**

1. Il commercio in forma itinerante non può essere esercitato nelle aree previste dall'art.9 del piano comunale.
2. E' inoltre vietato il commercio in forma itinerante, su tutto il territorio comunale, in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale, di mercati straordinari, di fiere, di fiere promozionali e di manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

## **TITOLO VII**

## **NORME FINALI**

### **ART.27 ORARI DI VENDITA PER IL COMMERCIO ITINERANTE E PER I POSTEGGI FUORI MERCATO**

1. L'orario di vendita, sia per il commercio in forma itinerante, sia per i posteggi fuori mercato, viene stabilito dal Sindaco, ai sensi dell'art 83 del della L.R.28/2005 .

### **ART.28 – ONERI CONCESSORI**

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'attività di commercio su area pubblica è soggetta sia al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia, infine, al canone di concessione di suolo pubblico di cui all'art.27 del D.Lgs.30 aprile 1992 n.285.
2. Per il mercato settimanale e per i posteggi fuori mercato, non si applica il canone di concessione di cui al D.Lgs.285/92. E' facoltà della Giunta comunale applicare il canone di concessione, quantificandolo anche in modo diversificato in relazione al tipo e importanza della manifestazione, per le fiere, le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario
3. La Giunta comunale, in sede di fissazione annuale delle tariffe ed in relazione agli specifici regolamenti comunali, stabilisce gli importi per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani.

### **ART.29 – SANZIONI**

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni relative al commercio su aree pubbliche, si fa riferimento all'art.104 della L.R. 28/2005 e alle norme di cui al presente regolamento.
2. Per le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 101 comma 1 della L.R.28/2005, si applicano le disposizioni contenute nella L.R.28 dicembre 2000 n.81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative" e successive modificazioni.
3. Le sanzioni sono evidenziate nell'allegato "B" al presente regolamento, per formarne parte integrante e sostanziale, recante "Prospetto e quantificazione delle sanzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche". L'aggiornamento del prospetto recante le sanzioni amministrative che derivi da previsioni di legge o atti aventi comunque natura vincolante per il Comune, può essere effettuato dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

### **ART.30 – ABROGAZIONI E RINVIO**

1. Il presente regolamento abroga espressamente ogni disciplina comunale relativa al commercio su aree pubbliche, sia di carattere regolamentare che di programmazione.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa riferimento alla Legge Regionale n. 28 del 7/02/2005 e ad ogni normativa di legge e regolamentare attinente la disciplina del commercio.

### **ART.31 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, unitamente al piano quinquennale di cui costituisce allegato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del vigente Statuto Comunale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che avverrà unitamente alla deliberazione che lo approva.



**COMUNE DI CUTIGLIANO**

Prov. di Pistoia

\*\*\*



**Allegato “B”**

# Prospetto e quantificazione delle sanzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche.

\*\*\*\*\*

1) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche  
(.....) senza Autorizzazione Amministrativa e concessione  
di posteggio. (specificare se mercato, fiera, fiera promozionale, posteggio fuori mercato, eccetera)

**NORMA VIOLATA:** art.31 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Minimo	Massimo	Misura Ridotta	Sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci per la successiva confisca delle stesse (ai sensi della L.689/81).	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00		



- 2) **Esercitava attività di commercio sulle aree pubbliche senza essere in possesso dei requisiti morali richiesti, in quanto**  
.....

**NORMA VIOLATA:** art.13 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>Sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci per la successiva confisca delle stesse (ai sensi della L.689/81).</i>	<i>SINDACO</i> <i>(art. 17 L. 689/81)</i>
€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00		



- 3) **Esercitava attività di commercio sulle aree pubbliche, di prodotti alimentari, senza essere in possesso dei requisiti professionali richiesti, in quanto**  
.....

**NORMA VIOLATA:** art.14 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>Sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci per la successiva confisca delle stesse (ai sensi della L.689/81).</i>	<i>SINDACO</i> <i>(art. 17 L. 689/81)</i>
€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00		



- 4) **Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche (in sede fissa ovvero in forma itinerante) a mezzo di persona per la quale non aveva redatto dichiarazione attestante la natura del rapporto con l'azienda (artt. 46 e segg. D.P.R. n°445 del 28/12/2000).**

**NORMA VIOLATA:** art.39 comma 2 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 2 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>NESSUNA</i>	<i>SINDACO</i> <i>(art. 17 L. 689/81)</i>
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



- 5) **In qualità di titolare di Autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche (in sede fissa ovvero in forma itinerante), esercitava l'attività mediante tipologie non comprendenti nè collaborazione familiare nè lavoro dipendente (in particolare associazione in partecipazione - artt 2549 e seguenti del C.C.), in possesso dei requisiti morali e professionali.**

**NORMA VIOLATA:** art.39 comma 2 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 2 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



- 6) **In qualità di titolare esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche delegando persona non in possesso dei requisiti morali richiesti, in quanto**

.....

**NORMA VIOLATA:** art.13 comma 1 e art.39 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 commi 2 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



- 7) **In qualità di titolare esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche delegando persona non in possesso dei requisiti professionali richiesti, in quanto**

.....

**NORMA VIOLATA:** art.14 comma 1 e art.39 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 commi 2 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività	SINDACO

€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00	di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.	(art. 17 L. 689/81)
-------------	---------------	-------------	--	---------------------



- 8) In qualità di dipendente o collaboratore familiare di titolare di Autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, svolgeva l'attività in assenza del titolare, senza esibire la documentazione comprovante il rapporto con l'impresa dello stesso.**

**NORMA VIOLATA:** art.39 commi 2 e 3 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 commi 3 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



- 9) Sospende l'attività di commercio sulle aree pubbliche (mediante posteggio dato in concessione) per più di quattro (4) mesi (anche non continuativi), nell'arco di un anno solare.**

**NORMA VIOLATA:** art.71 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 3 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



- 10) In qualità di titolare di Autorizzazione Amministrativa per il commercio sulle aree pubbliche:**

- non trasmetteva
- trasmetteva oltre il 60° giorno dalla data della variazione o trasformazione

al Comune la comunicazione di avvenuta:

- variazione del legale rappresentante,
- variazione della denominazione o ragione sociale,
- trasformazione societaria (ad esclusione di trasferimento di attività per cessione, affidamento in gestione o morte del titolare).

**NORMA VIOLATA:** art.73 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 3 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.</i>	<b>SINDACO</b> <i>(art. 17 L. 689/81)</i>
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



11) In qualità di subentrante, con atto tra vivi:

- non trasmetteva
- trasmetteva oltre il 60° giorno dalla data di trasferimento
- trasmetteva con atto non conforme  
(.....)

al Comune la dichiarazione di trasferimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, per cessione.

**NORMA VIOLATA:** art.74 cc 1, 2, 3 e comma 4 lettera a della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 3 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.</i>	<b>SINDACO</b> <i>(art. 17 L. 689/81)</i>
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



12) In qualità di subentrante, con atto tra vivi:

- non trasmetteva

trasmetteva oltre il 60° giorno dalla data di trasferimento  
 trasmetteva con atto non conforme  
 (.....)

al Comune la dichiarazione di trasferimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, per affidamento in gestione.

**NORMA VIOLATA:** art.74 cc 1, 2, 3 e comma 4 lettera a della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 3 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**13) In qualità di erede (ovvero eredi, ovvero società costituita dagli eredi):**

non trasmetteva  
 trasmetteva oltre 1 (uno) anno dalla morte del dante causa  
 trasmetteva con atto non conforme  
 (.....)

al Comune la dichiarazione di trasferimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche per morte del titolare.

**NORMA VIOLATA:** art.74 cc 1, 2, 3, comma 4 lettera b, e comma 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 3 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**14) In qualità di titolare di Autorizzazione Amministrativa:**

- non trasmetteva
- trasmetteva oltre il 60° giorno dalla data di cassazione

al Comune la comunicazione di cessazione dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

**NORMA VIOLATA:** art.79 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 3 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**15) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche senza indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico di ..... (specificare il prodotto) mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.**

**NORMA VIOLATA:** art.87 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 3 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**16) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche, in forma itinerante, senza Dichiarazione di Inizio Attività.**

**NORMA VIOLATA:** art.31 comma 1 e art.35 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005; art.24 del Reg. Com. per il Commercio sulle Aree Pubbliche

**SANZIONE:** art.104 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	Sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci per la successiva confisca delle stesse (ai sensi della L.689/81).	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00		



17) In qualità di titolare di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo del posteggio n°..... sito ....., esercitava l'attività sul posteggio n°..... sito ..... senza aver ottenuto l'assegnazione temporanea dello stesso, a norma dell'articolo 34 comma 4 della L.R.T. n°28/2005.

**NORMA VIOLATA:** art.31 comma 1, art.32 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005  
**SANZIONE:** art.104 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	Sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci per la successiva confisca delle stesse (ai sensi della L.689/81).	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00		



18) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche occupando una superficie superiore o diversa da quella espressamente assegnata (ovvero spazi comuni destinati al transito o comunque non in concessione).

**NORMA VIOLATA:** art.9 comma 1 del Reg. Com. per il Commercio sulle Aree Pubbliche  
**SANZIONE:** art.104 comma 4 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



19) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche:

- collocando la tenda di protezione dei banchi di vendita ad un'altezza inferiore a m.2,5 dal suolo;
- collocando la tenda di protezione dei banchi di vendita in modo che questa sporga per più di cm.50 dallo spazio dato in concessione;
- collocando la tenda di protezione dei banchi di vendita con una sporgenza inferiore a cm.50 (oltre lo spazio dato in concessione), ma in maniera che questa crei intralcio o impedimento ad altri concessionari.

**NORMA VIOLATA:** art.9 comma 2 del Reg. Com. per il Commercio sulle Aree Pubbliche  
**SANZIONE:** art.104 comma 4 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**20) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche, utilizzando illustrazione della merce o mezzi sonori.**

**NORMA VIOLATA:** art.9 comma 3 del Reg. Com. per il Commercio sulle Aree Pubbliche

**SANZIONE:** art.104 comma 4 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**21) In qualità di titolare di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di prodotti appartenenti al settore ....., esercitava la vendita di prodotti appartenenti al settore ..... senza la prescritta Autorizzazione.**

**NORMA VIOLATA:** art.12 comma 1, art.31 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>Sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci per la successiva confisca delle stesse, limitatamente alla merce del settore non autorizzato (ai sensi della L.689/81).</i>	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00		



**22) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche, non ottemperando all'obbligo di eliminare dal posteggio o dall'area di vendita, ogni tipo di rifiuto e conferirlo negli appositi cassonetti della nettezza urbana.**

**NORMA VIOLATA:** art.9 comma 7 del Reg. Com. per il Commercio sulle Aree Pubbliche

**SANZIONE:** art.104 comma 4 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**23) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche, non ottemperando**

- all'obbligo di  al divieto di

.....  
 .....  
**come da .....**  
**(specificare se trattasi di Legge, Ordinanza, Regolamento, eccetera) a tutela dei consumatori e della trasparenza dell'attività commerciale.**

**NORMA VIOLATA:** art.98 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005 e art.9 comma 6 del Reg. Com. per il Commercio sulle Aree Pubbliche

**SANZIONE:** art.104 comma 4 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.</i>	<i>SINDACO</i> <i>(art. 17 L. 689/81)</i>
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**24) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche, senza ottemperare all'ordine di sospensione dell'attività stessa impartito con ordinanza n°..... del .....**

**NORMA VIOLATA:** art.104 comma 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005, ordinanza n° ..... del .....

**SANZIONE:** art.7bis comma 1bis del D.Lgs. n°267/2000

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>NESSUNA</i>	<i>SINDACO</i> <i>(art. 17 L. 689/81)</i>
€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00		



**25) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche, non rispettando l'orario di vendita (così come stabilito dal Regolamento Comunale e dal Piano Quinquennale); in particolare effettuava la vendita:**

- prima delle ore 08:30 (alle ore .....);  
 dopo le ore 12:30 (alle ore .....).

**NORMA VIOLATA:** art.83 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005, art.7bis del D.Lgs. n°267/2000

**SANZIONE:** art.7bis comma 1bis del D.Lgs. n°267/2000

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
-------------------	--	--	---------------------	------------

<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00		



**26) In qualità di titolare di Autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, per consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari venduti, forniva il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate, ed in particolare**

.....  
.....

**NORMA VIOLATA:** art.36 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 3 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**27) In qualità di titolare di Autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, ne effettuava la somministrazione senza aver fatto annotare sul titolo autorizzatorio l'abilitazione di cui risulta in possesso.**

**NORMA VIOLATA:** art.36 comma 3 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 3 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.	SINDACO (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**28) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, in area interdetta ( ..... ).**

**NORMA VIOLATA:** art.30 comma 2, art.26 comma 1 del Reg. Com. per il Commercio sulle Aree Pubbliche e art. 9 del Piano Quinquennale per il Commercio su Aree Pubbliche

**SANZIONE:** art.104 comma 4 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.</i>	<b>SINDACO</b> <i>(art. 17 L. 689/81)</i>
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**29) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, mediante l'utilizzo del posteggio n°..... sito in ....., senza averne ottenuto l'assegnazione temporanea a norma dell'articolo 34 comma 4 della L.R.T. n°28/2005.**

**NORMA VIOLATA:** art.31 comma 1, art.35 commi 1 e 3 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

**SANZIONE:** art.104 comma 1 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>Sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci per la successiva confisca delle stesse (ai sensi della L.689/81).</i>	<b>SINDACO</b> <i>(art. 17 L. 689/81)</i>
€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00		



**30) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche, in forma itinerante, in concomitanza con lo svolgimento .....**

*(specificare: mercato settimanale, mercato straordinario, fiera, fiera promozionale, manifestazioni commerciali a carattere straordinario, eccetera)*

**NORMA VIOLATA:** art.26 comma 2 del Reg. Com. per il Commercio sulle Aree Pubbliche e art. 9 del Piano Quinquennale per il Commercio su Aree Pubbliche

**SANZIONE:** art.104 comma 4 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.</i>	<b>SINDACO</b> <i>(art. 17 L. 689/81)</i>
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



**31) Esercitava l'attività di commercio sulle aree pubbliche, in forma itinerante, utilizzando superfici adibite al posizionamento della merce (panche, tavoli, banchetti, sgabelli, piani) finalizzate all'esposizione della stessa esternamente al veicolo.**

**NORMA VIOLATA:** art.25 comma 1 del Reg. Com. per il Commercio sulle Aree Pubbliche

**SANZIONE:** art.104 comma 4 e 5 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>NESSUNA. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività</i>	<b>SINDACO</b>

€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00	di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.	(art. 17 L. 689/81)
-------------	---------------	-------------	--	---------------------



**32) Ente o Associazione senza scopo di lucro, esercitava l'attività di pubblicità o propaganda relativa alla propria attività sulle aree pubbliche, in maniera da recare molestia all'utenza, ovvero contattando l'utenza con metodiche insistenti o petulanti.**

**NORMA VIOLATA:** art.19 del Reg. Com. per il Commercio sulle Aree Pubbliche

**SANZIONE:** art.104 comma 4 della L.R.T. n°28 del 07/02/2005

SANZIONE EDITTALE			SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>	<i>Misura Ridotta</i>	<i>Revoca immediata del posteggio</i>	<i>SINDACO</i> (art. 17 L. 689/81)
€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00		



Il presente verbale, previa lettura ed ai sensi dell'art.25 c.5 dello Statuto comunale, è come appresso approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Dr. Marina Lauri

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Claudio Sbragia

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicato all'Albo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

---

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Cutigliano, \_\_\_\_\_

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

---

**ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art.134 comma 3 D.Lgs.267/2000**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000

Cutigliano, \_\_\_\_\_

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

---

Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:

- Servizio Affari Generali
- Servizio Affari Generali per la pubblicazione
- Servizi Tecnici
- Servizio Finanze e Bilancio
- Servizio Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Capigruppo consiliari
- RR.SS.UU.
- Altri:

Cutigliano, \_\_\_\_\_

L'UFFICIO DI SEGRETERIA